

Provincia di Biella

Concessione in sanatoria d'acqua sotterranea da falda profonda, mediante pozzo ad uso Produzione Beni e Servizi in Comune di Masserano, rilasciata alla Società UNION INDUSTRIES S.p.A. con D.D. n° 1.770 del 14 novembre 2022. PRAT. 479BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.770 del 14.11.2022

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario la società "Union Industries S.p.A.", con sede legale in Via 2 Giugno 80 -13866 Masserano – (C.F. 01484660020);
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i., sottoscritto il 09.07.2022 dal legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di assentire, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale 479BI;
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
 - nelle premesse: il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità che è il: GWB-P1 "Pianura Novarese Biellese Vercellese";
 - all'art. 1: il prelievo di una portata massima di 6.000 metri annui d'acqua pubblica, pari ad un prelievo medio di 0,56 l/s medi e continui, con una portata massima di 1,5 l/s - tramite un pozzo esistente, captante da acquifero profondo, ad uso Produzione di Beni e Servizi (art. 2) in Comune di Masserano, (foglio 57 - mappale 219 N.C.T.), per ciascun anno costituente il periodo di validità della concessione;
 - all'art. 12: la durata della concessione, che è di 15 (quindici) anni, a partire dalla data del presente atto, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento (omissis).

Il Dirigente Responsabile
Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.260 di Rep. del 09 luglio 2022

ART. 10 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo

alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Dr. Graziano STEVANIN